



COMUNE DI BRENO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI
SERVIZI DEL COMUNE

SOMMARIO

Art.1 - OGGETTO.....	3
Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art.3 – REQUISITI RICHIESTI.....	4
Art.4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI.....	4
Art.5 – NATURA DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI	4
Art.6 – RINUNCIA E REVOCA.....	5
Art.7 – ASSICURAZIONE E MEZZI	5
Art.8 – ENTRATA IN VIGORE	5

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Breno da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Breno riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
2. A titolo esemplificativo, le attività del servizio civico volontario sono le seguenti:
 - a. attività di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale servizi a favore e sostegno del diritto all'istruzione;
 - b. attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c. attività di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche; rientrano in questo ambito anche le attività di formazione permanente e l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - d. attività di carattere gestionale, ossia di supporto alle attività dei settori e uffici del Comune.
3. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
4. E' fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze attualmente non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento

ART.3 – REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a. residenza e/o domicilio nel Comune di Breno;
 - b. età non inferiore ai 18 anni;
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.

ART.4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. In sede di attivazione l'Albo verrà formato a seguito di pubblicazione di apposito avviso, sulla base delle domande ricevute entro il termine fissato nell'avviso stesso.
2. Le persone interessate invieranno la loro richiesta di iscrizione in carta semplice al Comune di Breno. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti nell'apposito albo dei volontari comunali.
4. L'Albo sarà in seguito aggiornato in modo continuativo da parte dell'ufficio comunale competente, sulla base delle domande ricevute successivamente al termine indicato al primo comma.

ART.5 – NATURA DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal responsabile di settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.
5. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.
6. Sarà cura dei responsabili dei settori o uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

7. I volontari, nello svolgimento delle attività affidate, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e sulla riservatezza.

ART.6 – RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato civico dandone comunicazione al referente comunale con un preavviso di almeno 30 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L'Ente può revocare l'incarico di volontario civico in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti.

ART.7 – ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
3. Il Comune di Breno, laddove necessario, fornisce a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa in materia. I dispositivi di sicurezza vengono forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che deve avvenire nei modi ed entro i termini concordati con il referente comunale. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.
4. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

ART.8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.